

# Statuto

## TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

**ART. 1** - E' costituita con la denominazione "Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse" una associazione culturale con sede legale in Milano.

**ART. 2** - La Società è apolitica e non persegue fini di lucro; essa ha per scopo:

a) di favorire e diffondere la conoscenza scientifica e tecnologica delle sostanze

grasse in genere;

b) di riunire e mettere a contatto gli studiosi ed i tecnici specialisti che, a qualunque titolo, si interessano alle sostanze grasse;

c) di promuovere ricerche inerenti alle sostanze grasse ed ai derivati;

d) di stabilire rapporti di reciproca collaborazione con Associazioni, Società ed Enti similari italiani ed esteri per un più efficace e rapido conseguimento degli scopi sociali.

**ART. 3** - Per raggiungere i suoi scopi, la Società provvede al proprio finanziamento con le quote di ammissione e annuali dei Soci, con eventuali lasciti, sussidi, donazioni, con gli interessi del fondo patrimoniale e proventi derivanti da eventuali ricerche promosse dalla Società.

L'anno finanziario decorre da I 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Società può eventualmente destinare somme a favore di fondazioni per l'assegnazione di premi periodici o altro.

**ART. 4** - La durata della Società è illimitata.

## TITOLO II SOCI

**ART. 5** - Possono essere Soci della Società persone giuridiche e persone fisiche, queste ultime debbono fruire dei diritti civili e politici.

**ART. 6** - I soci possono essere: onorari, collettivi, ordinari.

Possono essere accolti dal Consiglio Direttivo quali **Soci Onorari** le persone fisiche italiane e straniere che, per meriti scientifici o per particolari benemeritenze nel settore delle sostanze grasse sono riconosciuti benemeriti della Società. La loro nomina è a vita.

Possono essere **Soci Collettivi**, Società italiane culturali, industriali, Ditte, Enti pubblici, Laboratori.

Possono essere **Soci Ordinari**, le persone fisiche italiane e straniere, interessate mediante la loro provata attività scientifica o tecnica al settore delle sostanze grasse.

**ART. 7** - La domanda per essere ammesso a Socio della Società, debitamente firmata dal richiedente, deve essere presentata al Consiglio Direttivo, controfirmata da due Soci.

L'ammissione dei Soci Collettivi e Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio a maggioranza di voti.

**ART. 8** - I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni della Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse ed a ricevere le eventuali pubblicazioni gratuite decise dal Consiglio Direttivo. I Soci Collettivi e Ordinari, possono prendere parte alle Assemblee, con voto deliberativo e sono eleggibili alle cariche sociali.

**ART.9** - I Soci hanno il dovere di essere in regola con il pagamento della quota associativa la cui entità verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio si perde per dimissione, per mancato pagamento delle quote sociali, per motivo grave; in questo caso la radiazione del Socio deve essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci con voto segreto a maggioranza dei presenti.

Le eventuali dimissioni da socio non lo esimono dagli obblighi finanziari per l'anno in corso e per l'anno precedente.

### **TITOLO III ASSEMBLEE**

**ART. 10** - L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria, ed è convocata dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) nomina i Consiglieri ed i Revisori dei conti allo scadere dei trienni;
- c) delibera su ogni altro provvedimento di ordine economico e organizzativo indicato nell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Ordinaria deve essere tenuta una volta all'anno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le Assemblee Straordinarie possono anche essere convocate su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci in regola coi pagamenti delle quote sociali

**ART. 11** - Le convocazioni della Assemblea sono fatte mediante inviti diramati almeno 30 giorni prima della riunione e devono contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'Ordine del Giorno.

In caso di urgenza è facoltà del Consiglio Direttivo di convocare l'assemblea nel termine di 10 giorni.

**ART. 12** - Per la validità dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione occorre l'intervento di almeno un quarto dei Soci.

In difetto l'Assemblea è rimandata ad una seconda convocazione per un altro giorno, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

**ART. 13** - Per la validità dell'Assemblea Straordinaria occorre l'intervento di almeno la metà dei soci in prima convocazione e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di Soci.

In seconda convocazione sono valide le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Non possono prendere parte alle Assemblee ordinarie o straordinarie i Soci che non sono in regola con il pagamento della quota sociale.

**ART. 14** - Il Socio può delegare per iscritto un altro Socio, avente diritto al voto, a rappresentarlo nelle Assemblee. Ciascun Socio non può avere più di una delega.

**ART. 15** - Le votazioni nelle Assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

Trattandosi di nomine a cariche sociali, esse hanno luogo per scheda segreta di tipo unico con le modalità previste dal titolo **VI**.

#### **TITOLO IV** **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**ART. 16** - La Società è retta ed amministrata da un consiglio composto da 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dagli aventi diritto. Il Consiglio ha facoltà di avvalersi dell'opera di esperti scelti fra i Soci sino ad un numero di 4.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti o persone da questi delegati delle Divisioni costituite dalla Società.

**ART. 17** - Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo della Società, ai rapporti con il Governo e con Società italiane e straniere, alle funzioni di rappresentanza nonché allo studio di problemi di interesse generale:

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di carattere ordinario e straordinario della Società secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote annuali per le due categorie di Soci e vigila affinché il presente statuto sia osservato.

Il Consiglio Direttivo può istituire comitati o gruppi di lavoro, ove lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo può articolare la Società in Divisioni che potranno avere un proprio regolamento purché in armonia con lo Statuto Sociale.

**ART. 18** - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del triennio mancano uno o più consiglieri non superiori ad un terzo, il Consiglio procede alla loro sostituzione per cooptazione.

Della nomina deve essere data comunicazione ufficiale ai Soci con lettera circolare. I Consiglieri rimangono in carica sino al termine del triennio in corso all'atto della nomina.

Ove per dimissioni od altri motivi venisse a mancare più di un terzo dei Consiglieri, il Consiglio convocherà l'Assemblea per le nuove elezioni.

La carica di Consigliere è gratuita.

**ART. 19** - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio con preavviso scritto di almeno 20 giorni.

**ART. 20** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, richiedesi la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio stesso; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Se un Consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene dal Consiglio Direttivo dichiarato dimissionario.

**ART. 21** - Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere nonché i responsabili di funzioni specifiche.

**ART. 22** - I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo firmati dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti nei libri dei verbali. Un riassunto del verbale deve essere reso noto ai Soci entro due mesi dalla seduta mediante pubblicazione sulla rubrica ufficiale della Società.

**ART. 23** - Il Presidente rappresenta la Società anche in giudizio e ne presiede le Assemblee.

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente per ogni caso d'assenza o impedimento.

## **TITOLO V REVISORI**

**ART. 24** - Il Collegio dei revisori eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da tre membri effettivi e dura in carica tre anni. Ad esso è demandata la nomina del Presidente del Collegio dei revisori, la verifica della contabilità e la presentazione all'Assemblea dei Soci della relazione sul bilancio della Società. I Revisori dei conti possono non essere Soci della Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse e possono essere retribuiti su delibera del Consiglio Direttivo della Società.

## **TITOLO VI CARICHE SOCIALI ED ELEZIONI**

**ART. 25** - Tutte le cariche elettive della Società possono essere ricoperte dai Soci Collettivi e Ordinari, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 dello Statuto Sociale, non sono remunerate ad eccezione dei Revisori dei conti, secondo l'art. 24 dello Statuto ed hanno la durata di anni tre.

**ART. 26** - Possono partecipare alle votazioni i Soci Collettivi e Ordinari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 dello Statuto; essi votano personalmente oppure a mezzo delega scritta conferita esclusivamente ad altro Socio che possa partecipare alle votazioni; ciascun Socio delegato non può avere più di cinque deleghe, in alternativa la scheda potrà essere inviata o consegnata personalmente alla segreteria delle Società che dovrà curare la loro conservazione fino al giorno della riunione dell'Assemblea di fronte alla quale le buste devono essere aperte per lo scrutinio finale.

**ART. 27** - Il Consiglio Direttivo suggerisce una lista di candidati ed invia la scheda a mezzo posta a tutti i Soci almeno 30 giorni prima della riunione dell'Assemblea, precisando il diritto dei Soci a cancellare tutti o in parte i candidati proposti sostituendo con altri Soci da loro preferiti.

**ART. 28** - Il Presidente dell'Assemblea o chi da lui delegato, con la collaborazione di tre scrutatori procede all'apertura delle schede, fa il calcolo dei voti e proclama eletti i candidati Consiglieri ed i Revisori dei conti che hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età.

Ogni questione che dovesse insorgere in merito all'accertamento dei requisiti per votare o per votare per delega, alla validità delle schede, al computo dei voti o allo svolgimento delle votazioni, è risolta dal Presidente dell'Assemblea, o chi da lui delegato, e dagli scrutatori

presenti con decisione collegiale insindacabile, a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Delle operazioni di voto e dei risultati delle votazioni (numero dei votanti, schede nulle, schede bianche, voti di preferenza conseguiti, eventuali questioni insorte e decise, ecc.) è redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dagli Scrutatori presenti.

## **TITOLO VII MODIFICHE ALLO STATUTO**

**ART. 29** - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo od almeno un terzo dei Soci che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 dello statuto.

Le delibere relative sono prese a maggioranza dei Soci presenti in Assemblea.

## **TITOLO VIII SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

**ART. 30** - Lo scioglimento della Società può essere deciso solo mediante convocazione di una Assemblea Straordinaria dei Soci, riunita a questo scopo e con delibera mediante voto segreto dei presenti e a maggioranza di due terzi dei voti validi; l'assemblea è valida solo quando sono presenti i tre quarti dei Soci Ordinari e Collettivi in regola con il pagamento delle quote.

In caso di scioglimento, il patrimonio della società sarà devoluto esclusivamente a scopi di utilità pubblica per lo studio delle sostanze grasse.

**ART. 31** - Per tutto quanto non è presente in questo Statuto, valgono le norme del vigente codice civile in materia.